



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA
QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

PQAI 1

Roma.

Organizzazioni Professionali agricole

Associazioni del settore Biologico

ICQRF

OdC

Compag

IBMA

Assofertilizzanti

Oggetto: DM 6793 del 18 luglio 2018 adempimenti per le Ditte che commercializzano
“Corroboranti potenziatori delle difese naturali dei vegetali”/ Circolare applicativa.

Con riferimento al Decreto Ministeriale 6793 del 18 luglio 2018, pubblicato in GU del 5 settembre 2018, ed a seguito della riunione della “Commissione tecnica interministeriale” di cui al DM n. 4416 del 22 aprile 2013 del 12 ottobre 2018, si forniscono le seguenti indicazioni operative per le aziende responsabili dell'immissione in commercio dei mezzi tecnici “Corroboranti” di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012 n. 55, concernente il Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001 n. 290:

1. Si assegna il termine di 12 mesi dalla pubblicazione del DM 6793/ 2018 per effettuare lo smaltimento delle scorte dei prodotti corroboranti già presenti in magazzino e nelle reti commerciali, etichettati in modo non conforme ai requisiti prescritti dal DM 6793/ 2018;
2. Le Ditte responsabili dell'immissione in commercio di un Corroborante devono trasmettere la comunicazione prevista dall' allegato 3 punto C. “*Commercializzazione di un prodotto appartenente ad una tipologia/denominazione già inserita in elenco*”, unitamente ad un facsimile di etichetta che riporti le indicazioni previste dall' allegato 3 punto G all'indirizzo PEC aoo.saq@pec.politicheagricole.gov entro la data del 31 marzo 2019. Per i corroboranti di nuova immissione in commercio, la suddetta comunicazione dovrà essere trasmessa in data antecedente alla commercializzazione del preparato stesso;

Per informazioni: PQAI1@politicheagricole.it; Tel. 06/4665.5091

3. Il Decreto ribadisce il divieto, da sempre esistito, di impiegare “denominazioni di fantasia” per i Corroboranti. L’ acquirente di un “Corroborante” deve poter immediatamente comprendere a quale “Tipologia di prodotto” appartiene il preparato commerciale. Pertanto, i corroboranti devono essere identificati in etichetta con una denominazione rispondente alla tipologia di appartenenza riportata in colonna 1 della tabella dell’allegato 2 del Decreto in oggetto. Occorre evitare, nel contempo, di copiare parti del testo non funzionali ad identificare la “Tipologia”;
4. I corroboranti devono obbligatoriamente riportare in etichetta, in uno specifico campo, la data di scadenza del prodotto. Tale prescrizione comporta l’obbligo per ciascuna Azienda responsabile dell’Immissione in commercio del mezzo tecnico di definire la “shelf-life” del prodotto . Nel caso che non sussistano motivi tecnici per indicare una scadenza, occorre riportare la scritta “nessuna scadenza” o dizioni equivalenti;
5. Nel testo del Decreto all’art. 2 punto 14) sono erroneamente riportati il termine “Biostimolanti” e il riferimento al D. Lgs. n 194 del 17 marzo 1995. Tali riferimenti saranno corretti alla prima revisione normativa.

Il Direttore Generale
Francesco Saverio Abate
Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.